

putati di delitti ai termini del numero precedente. »

Non mi persuade poi la limitazione introdotta dalla Commissione di « delitti di azione pubblica. » Ci sono delitti di azione pubblica di nessuna importanza, e ci sono delitti di azione privata di importanza massima; per esempio, sarà incapace l'imputato di una appropriazione indebita qualificata di due lire; ma potrebbe essere nominato usciere l'imputato di una violenza carnale.

Comprendo, che qui si tratta della lotta per il pane; ed è possibile, che per escludere un candidato si ricorra ad una querela. Perciò bisogna escludere le imputazioni per reati a querela di parte.

A me pare che il rimedio migliore sarebbe di stabilire, che sia incapace l'imputato di uno dei delitti accennati nel numero quarto, quando contro di lui sia stato spiccato mandato di comparizione. Ma finchè l'autorità giudiziaria che si deve ritenere non essere nè partigiana nè avventata, non abbia emesso mandato di comparizione, non abbiano una imputazione: abbiamo soltanto una semplice denuncia.

Non ho altro da aggiungere.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Piccini.

Piccini. Ho domandato di parlare perchè parmi che per questo numero 5 sia preferibile il testo del Ministero a quello proposto dalla Commissione. Il Ministero propone, che non possa essere nominato usciere chi risulta imputato di delitto. La Commissione invece propone, che sia incapace solo colui che risulterà imputato di delitto di azione pubblica.

Ora, mentre accetto la modificazione proposta dall'onorevole Marinuzzi, nel senso che si aggiungano le parole: « contro cui il magistrato abbia rilasciato mandato di comparizione, » perchè mi sembra una garanzia essenziale al diritto di tutti i concorrenti, vorrei che il testo del Ministero fosse preferito a quello della Commissione, perchè vi sono nel nostro Codice penale molti gravi reati che sono d'azione privata. Ad esempio, abbiamo il reato di violenza carnale, il quale, quando non sia accompagnato da lesioni, che sono di per sè stesse di azione pubblica, è perseguibile soltanto a querela di parte. Ora non sarebbe giusto che, mentre si escludono dal concorso imputati di reati molto minori, si ammettesse

chi è imputato di reato così grave, per quanto di azione privata. Così si dica di altri reati consimili,

Quindi, ove si accettasse la formula della Commissione, vorrei che almeno si aggiungessero le parole: « o contro l'ordine delle famiglie e il buon costume. »

Spero che la Commissione ed il ministro vorranno accettare questa modificazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Quando l'onorevole Pivano ha mosso alcune obiezioni intorno al capoverso di cui ha testè parlato l'onorevole Piccini, io non ho chiesto di parlare perchè il presidente giustamente osservò che sarebbe stato opportuno discutere e deliberare separatamente, l'uno appresso all'altro, intorno ai vari capoversi dell'articolo che esaminiamo. Ma poichè questo metodo vedo che non è adottato, ad evitare un'inutile discussione su tale tema, io dirò che non solo ho indicato alla Commissione gli inconvenienti accennati or ora dal preopinante, ma ho soggiunto che il numero 5 dell'articolo 2° così formulato, ne presenta uno anche maggiore ed è che si presta ad un grave dubbio di interpretazione. Infatti in esso si dice: *che per essere nominato usciere è necessario non essere imputato di delitto.* Da ciò si potrebbe dedurre la conseguenza che basti una semplice imputazione perchè non si possa mai ottenere quel posto. E questo è un inconveniente molto più grave di quelli ai quali hanno accennato i colleghi.

Quindi mi sono posto d'accordo con la Commissione prima di cominciare la seduta, per modificare quella disposizione nel senso che l'imputato di delitto, fino a che non sia intervenuta sentenza di assoluzione, non possa essere nominato usciere. E con ciò noi avremmo eliminato qualunque dubbio, e tolte di mezzo le questioni or ora sollevate.

Credo dunque sia meglio di rimandare alla prossima seduta questo articolo perchè venga formulato in termini più chiari e precisi. E ciò anche per il successivo numero 8.

La Camera ricorda che in tutte le leggi nelle quali abbiamo dovuto discutere e stabilire casi di incapacità, in relazione al Codice penale, sono sempre sorte grandi difficoltà: così, per ricordare precedenti meno lontani, è avvenuto pel casellario giudiziario, così per la legge dei segretari comunali.